

Bruxelles, 8 maggio 2024
(OR. en)

8524/24
ADD 1

LIMITE

INF 97
API 67

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8522/24; 8523/24
Oggetto:	Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 15/c/01/24 = Dichiarazione

Dichiarazione della Spagna

Per quanto riguarda la risposta suggerita alla domanda di conferma n. 15/c/01/24, la Spagna non concorda con la proposta di accordare la divulgazione integrale del documento 5591/21. In assenza di ulteriori motivazioni nella domanda di conferma per giustificare la divulgazione, la giustificazione fornita dall'SGC nella sua risposta del 13 marzo 2024 (doc. 8522/24) resta valida e applicabile. La divulgazione del documento, tenuto conto del suo oggetto, arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché alla tutela della consulenza legale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del medesimo regolamento.

La Spagna desidera sottolineare in particolare la sensibilità del documento in questione sotto il profilo dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, per quanto riguarda i paesi terzi in generale, vista l'ampia natura delle questioni discusse, e anche per quanto concerne le relazioni con il Regno Unito, che sono direttamente oggetto del parere richiesto.

Va osservato che il parere del servizio giuridico esamina la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri in vista della conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e conclude che l'accordo rientra nell'ambito della competenza mista facoltativa, perciò il Consiglio potrebbe adottare una decisione politica per stabilire se l'accordo debba essere concluso come accordo misto o come accordo che riguarda la sola UE. Il parere esamina inoltre i casi in cui gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con il Regno Unito e a quali condizioni.

Rivelare questa scelta politica potrebbe avere un impatto sulle relazioni internazionali, anche per quanto concerne i negoziati dell'UE e/o degli Stati membri in corso con paesi terzi, in particolare con il Regno Unito stesso.

Infine, nessun interesse pubblico prevalente alla divulgazione può giustificare il mancato rispetto dell'eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali. Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, inizialmente invocata dall'SGC, non può sussistere alcun interesse pubblico prevalente, considerato in particolare che la consulenza legale di cui trattasi non riguarda questioni legislative.
